Sarà questa ancora una volta la vittoria di una idea che apparve tanto bella da far dire a molti che fosse una utopia.

Ebbene, non abbiatevi a male se il Fascismo apparve così agli increduli: con tale nome sono state salutate le cose più sante al loro primo apparire. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Gianturco.

GIANTURCO. Onorevoli camerati! Il camerata Limoncelli or ora, chiudendo il suo discorso, ha richiamato l'attenzione della Camera sul dovere che ognuno di noi ha di portare un contributo, quale che sia, purchè in piena buona fede, alla risoluzione dei maggiori problemi che affaticano l'assemblea legislativa.

Ed io, dal canto mio, voglio richiamare la vostra attenzione, e sopratutto quella del Ministro guardasigilli, su di un problema che interessa assai vivamente da vicino un po' tutti noi, e che in questi giorni è ritornato, più intensamente che mai, sulla pedana delle discussioni. Intendo parlare della situazione dei giovani laureati in giurisprudenza, i quali ritengono, ed a ragione, che la legge che riguarda l'esercizio della professione forense debba essere meno rigorosa nei loro confronti.

Problema questo che ha già interessato molti onorevoli colleghi, i quali, alla loro eminente posizione professionale, alla loro adesione continua a quella che è la realtà della vita, accoppiano un non comune valore personale. Voglio ricordare, fra gli altri, gli onorevoli Caprino, Di Giacomo, Ceci, Vascellari, Verdi, Maggi e molti altri. E dico è ritornato questo problema sulla pedana delle discussioni oggi più intensamente che mai, perchè un po' da tutte le parti d'Italia, da Ragusa a Milano, a mezzo della stampa professionale e della stampa quotidiana, si è levata la voce di tutti in favore dei laureati in giurisprudenza, tanto più intensamente quanto più, con l'applicazione della nuova legge, il disagio si è fatto sentire.

Infatti, un po' tutta la stampa quotidiana se ne è interessata; dal *Popolo d'Italia*, all'*Impero*, al *Piccolo di Trieste*, al *Secolo-Sera*, alla *Stampa* ed altri giornali. Non parlo poi di quelli squisitamente professionali, come la *Tribuna Forense* di Milano, la *Toga* e *Il Tribunale di Napoli*.

È un problema che mi sembra giunto alla sua maturazione, per poter chiedere all'onorevole Ministro Guardasigilli un provvedimento ed una revisione; al Ministro Guardasigilli, al quale non va mai abbastanza la gratitudine della classe forense, che gli è profondamente obbligata per aver egli dato alla categoria degli avvocati e dei procuratori quella legge che ne inquadra le energie, ne disciplina le attività e garantisce il tranquillo ed austero esercizio professionale.

Il concetto fondamentale della legge venuta alla discussione il 21 novembre 1925 era questo: l'onorevole Ministro Guardasigilli stabiliva che fosse necessario tenere limitati, non chiusi, i due albi degli avvocati e dei procuratori, dopo aver risolta la questione se le due professioni di avvocato e di procuratore dovessero essere unite o divise.

E diceva, l'insigne Ministro, che in tanto diventava necessario limitare l'Albo degli avvocati e l'Albo dei procuratori, in quanto due ragioni si opponevano a tenerli aperti: primo, la pletora dei professionisti; secondo, la sproporzione che vi era fra lo sviluppo della ricchezza del paese e lo sviluppo della professione forense. Ben vero però la Commissione parlamentare, della quale fu autorevole relatore l'egregio onorevole Morelli, ora sottosegretario di Stato alla giustizia che tanto solidamente collabora col Ministro, fu di diverso avviso e ritenne che fosse esagerato il volere gli albi chiusi e negli ordini degli avvocati e in quelli dei procuratori e proponeva che, mentre si mantenessero gli albi limitati per la professione dei procuratori, gli albi degli avvocati fossero completamente aperti.

Così veniva inevitabilmente intaccato quello che era stato il concetto fondamentale del progetto di legge del Ministro guardasigilli. Infatti il relatore ebbe a dire in quella occasione che, in verità, non bisognava esagerare. Egli nella sua relazione scrisse: « Ma non si può esagerare in questo concetto fino ad ammettere che tale severità sia spinta al punto di voler fare di un avvocato o di un procuratore, un professore infarcito di cognizioni teoriche, che non riuscirebbe mai nella pratica se non fosse fornito di capacità diverse, di attitudini particolari e sopratutto di quell'intuito giuridico che non è creato da nessun insegnamento ».

Avvisa il relatore come sopratutto più che la preparazione, vorrei dire molte volte meccanica, delle discipline giuridiche, valesse nell'esercizio della professione forense quel particolare intuito che non ha possibilità di valutazione superficiale od esteriore, e riconosceva lo stesso egregio relatore, rispondendo ai molti oratori che si erano interessati di questo problema, come fosse necessario